

**FISCO NEWS LUGLIO 2009 N. 9 DEL 09/08/09****MANOVRA ESTIVA: LE NOVITÀ**

La c.d. “manovra finanziaria d’estate” ha previsto taluni interventi anticrisi, per favorire il rilancio economico del paese, nonché misure in tema di contrasto all’evasione fiscale. (DL 1° luglio 2009, n. 78, in G.U. del 1° luglio 2009, n. 150).

In particolare, sono presenti disposizioni riguardo alla sanzionabilità di somme detenute all’estero e all’estensione della disciplina delle CFC.

Si riassumono di seguito gli aspetti più rilevanti in ambito tributario, ricordando che in sede di con versione potrebbero essere apportate significative modifiche al testo del decreto.

*Somme detenute all’estero: nuovi vincoli*

E’ prevista per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali una nuova presunzione, in deroga alla disciplina vigente, relativamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarate nel quadro RW del modello UNICO.

Detti capitali detenuti nei paradisi fiscali (come individuati dai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001), salva la prova contraria e i casi di esonero dalla compilazione del modello RW, ai fini tributari si presumeranno costituiti con redditi sottratti a tassazione.

Laddove il contribuente non riesca a giustificare concretamente il contrario, vale a dire che gli investimenti sono stati effettuati utilizzando redditi regolarmente tassati, sono previsti l’imponibilità dei capitali in unico anno e il raddoppio delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

*Inasprimento della disciplina CFC*

Per poter disapplicare la disciplina in materia di imprese estere controllate e collegate (c.d. “CFC” ), sarà necessario dimostrare l’effettivo radicamento della partecipata estera nel territorio ospitante, secondo nuovi più stringenti principi.

E’ in ogni caso considerata CFC la partecipata estera i cui proventi derivino per più del 50% da interessi su titoli e attività finanziarie, dividendi, royalties e corrispettivi di servizi infragruppo (c.d. “passive income”).

Le norme in tema di CFC saranno applicabili anche alle controllate che non sono situate in paradisi fiscali, laddove ricorrano contemporaneamente due condizioni:

- la tassazione effettiva nello Stato estero sia inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero state soggette ove residenti in Italia;
- i proventi conseguiti derivino per più del 50% dai suddetti "passive income".

#### Svalutazione crediti banche

Innalzato dallo 0,30% allo 0,50% il coefficiente di deducibilità della svalutazione sui crediti per banche e soggetti che esercitano l'attività finanziaria.

La novità si applica però ai soli nuovi crediti erogati dopo il 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto) e limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti concessi nei due periodi d'imposta precedenti.

Sui finanziamenti già in essere, pertanto, nonché su quelli di nuova costituzione erogati fino al limite della precedente media biennale, resterà valido il tetto di deducibilità dello 0,30%.

#### Compensazione di crediti IVA

I crediti IVA, di importo superiore a 10 mila euro, potranno essere compensati nel modello F24 a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR).

La novità, come precisato dall'Agenzia delle Entrate (comunicato stampa del 2 luglio 2009), si applicherà a partire dal 1° gennaio 2010.

L'utilizzo in compensazione dei crediti IVA superiori a 10 mila euro richiederà l'apposizione di un visto di conformità da parte di un professionista abilitato o del soggetto che effettua il controllo contabile, riferito: ai dati della dichiarazione; alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili.

#### Detassazione utili reinvestiti

Viene prevista un'agevolazione fiscale per i titolari di reddito d'impresa che investiranno gli utili realizzati in macchinari ed apparecchiature (c.d. "Tremonti-ter").

Sono ammissibili al beneficio gli investimenti, tramite acquisto, leasing o appalto, in macchinari ed apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Restano esclusi immobili e autoveicoli.

L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010.

Riguardo all'ammontare dello sgravio, sarà escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50% del valore degli investimenti effettuati, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione.

La detassazione sarà rilevante ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), ma non ai fini IRAP.

## **LEGGE COMUNITARIA 2008: LE NOVITÀ**

Approvata la legge Comunitaria per il 2008, che reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge 7 luglio 2009, n. 88, in G.U. del 14 luglio 2009, n. 161 – Supplemento Ordinario n.110).

Rilevanti novità si segnalano in tema di IVA: il legislatore, infatti, ha modificato la normativa nazionale (sia il DPR n. 633/1972 sia il Capo II DL dl n. 331/1993) per adeguarla alle disposizioni comunitarie in materia di valore normale, di servizi di intermediazioni e di operazione intracomunitarie.

### Prestazioni di intermediazione

Il principio in base al quale le operazioni di intermediazione si considerano effettuate in Italia se il committente è un soggetto passivo IVA in Italia si applicherà nell'ipotesi in cui l'operazione principale cui l'intermediazione si riferisce è effettuata nel territorio della Comunità europea

Le suddette prestazioni saranno considerate tuttavia effettuate in Italia se il committente delle stesse è qui soggetto passivo d'imposta.

Le nuove norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2010.

### Operazioni intracomunitarie

Modifiche nell'individuazione della territorialità e l'imponibilità delle cessioni intracomunitarie effettuate mediante cataloghi, per corrispondenza, ecc. (c.d. vendite a distanza).

Elevato da 27.889 euro a 35.000 euro il valore delle cessioni al di sotto del quale le vendite per corrispondenza non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.

Passa da 79.534 euro a 100.000 euro, invece, il limite di importo al di sotto del quale le cessioni sopra indicate divengono non imponibili.

Tali modifiche si applicano a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge in G.U..

Per le operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2008, tuttavia, rimane salvo l'eventuale trattamento applicato, in conformità alle nuove disposizioni, sulla base della diretta applicazione della normativa comunitaria.

## **MANOVRA ESTIVA: GLI INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO**

Interventi nella sopracitata "manovra d'estate" anche con riguardo all'ambito giuslavoristico (D.L. n. 78/2009).

Si riassumono di seguito le misure recate dal decreto, finalizzate a incentivare il lavoro e ad aiutare i lavoratori in difficoltà.

### *Rientro anticipato dei lavoratori cassintegrati*

I lavoratori in cassa integrazione possono essere impiegati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione, che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo tra le parti sociali stipulato presso il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

I lavoratori che rientrano in attività continuano a percepire il trattamento di cassa integrazione (80 per cento dello stipendio), al quale si andrà a cumulare, a carico dell'impresa, la differenza rispetto alla retribuzione intera.

### *Erogazione anticipata in un'unica soluzione dei sussidi per finalità di auto-impiego*

I lavoratori destinatari di sostegni al reddito (cassa integrazione, mobilità, etc.) che intendono costituirsi in cooperativa o avviare un'attività di lavoro autonomo possono chiedere l'erogazione anticipata in un'unica soluzione dell'ammontare non goduto dei sussidi.

### *Rafforzamento dei contratti di solidarietà*

Il trattamento di integrazione salariale previsto nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà è aumentato dal 60 all' 80 per cento della retribuzione.

Gli incentivi indicati si aggiungono a quelli già introdotti dal Governo con i precedenti provvedimenti anticrisi.

### *Assunzione agevolata dei percettori di forme di sostegno al reddito*

Le imprese che assumono lavoratori destinatari di forme di sostegno al reddito (cassa integrazione, mobilità, etc.) hanno diritto a ottenere incentivi pari all'ammontare del sussidio non goduto del lavoratori assunto.

**SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1**

**TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642**

**E-MAIL [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it) - [info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com)**

Sito web: [www.studiocastellano.com](http://www.studiocastellano.com)

Possibilità per i lavoratori cassintegrati di lavori brevi pagati attraverso i voucher

I lavoratori cassintegrati possono svolgere lavori occasionali di tipo accessorio pagati attraverso il sistema dei buoni lavoro nel limite di 3 mila euro all'anno.

**PMI: FONDI PER L'INNOVAZIONE**

Definite le modalità applicative per l'accesso delle piccole e medie imprese alle risorse del Fondo nazionale per l'innovazione (decreto ministero dello Sviluppo economico 10 marzo 2009, in G.U. dell' 11 maggio 2009, n. 107).

Lo scopo del provvedimento è quello di agevolare l'accesso delle PMI al capitale di rischio e di debito, per garantire il sostegno economico a progetti innovativi basati sull'utilizzo dei titoli di proprietà industriale.

Le risorse del Fondo sono assegnate, in via prioritaria, in favore delle operazioni finanziarie:

- 1) che prevedono l'utilizzo di interventi finanziari adeguati alle esigenze specifiche di finanziamento di un progetto aziendale innovativo basato sull'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale, ovvero che, tramite una più flessibile ed efficiente gestione della correlazione con i flussi di cassa relativi al progetto imprenditoriale, realizzano una ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento, al fine di massimizzare la creazione di valore per i capitali investiti;
- 2) che assicurano il coinvolgimento degli attori della filiera dell'innovazione, in particolar modo università e centri di ricerca;
- 3) in cui il soggetto intermediario proponente assicura il ricorso ad un approccio proattivo nella realizzazione del progetto aziendale finanziato, apportando competenze finanziarie e gestionali.

La dotazione del Fondo per l'innovazione dovrebbe attestarsi su un plafond di 60 milioni di euro.

**PROCESSO CIVILE: RIFORMA IN VIGORE**

In vigore dal 4 luglio scorso la riforma al codice di procedura civile (Legge 18 giugno 2009, n. 69, in G.U. del 19 giugno 2009, n. 140 – Supplemento Ordinario n. 95).

Le modifiche apportate al procedimento civile hanno inciso, limitatamente ad alcuni aspetti, anche sul processo tributario.

Tale influenza trova la sua giustificazione normativa nell'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. n. 546/1992, il quale dispone che al processo tributario siano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

Le principali novità in ambito tributario, introdotte dalla riforma, sono:

- la riduzione del termine "lungo" di impugnazione delle sentenze di primo grado, ex art. 327, primo comma, c.p.c., che passa da un anno a sei mesi;
- l'instaurazione del contraddittorio sulle questioni rilevabili d'ufficio;

**SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1**

**TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642**

**E-MAIL [castellanovincenzo@virgilio.it](mailto:castellanovincenzo@virgilio.it) – [info@studiocastellano.com](mailto:info@studiocastellano.com)**

Sito web: [www.studiocastellano.com](http://www.studiocastellano.com)

- la possibilità di compensare le spese, ex art. 92 c.p.c., oltre che in caso di soccombenza reciproca anche qualora ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” (e non più in presenza di “giusti motivi”).

Si rileva, infine, l'introduzione della possibilità, su accordo delle parti, di assumere la testimonianza in forma scritta, così come disposto dall'art. 46, comma 8, della Legge n. 69/2009 nonché l'introduzione della translatio iudicii tra diverse giurisdizioni.

### **INDENNITÀ SUPPLETIVA AGENTI: DEDUZIONE PER COMPETENZA**

Con una nuova sentenza della Cassazione, in controtendenza rispetto a precedenti orientamenti e alle interpretazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria, viene ipotizzata la deducibilità per competenza (e non per cassa) dell'accantonamento dell'indennità suppletiva di clientela a favore degli agenti (sentenza Corte di Cassazione n. 13506/2009).

La pronuncia trae le proprie basi dal nuovo testo dell'articolo 1751 del codice civile, come modificato dal D.Lgs. n. 393/91 (attuativo della Direttiva 86/653/CEE), in vigore dal 1° gennaio 1993.

Secondo la Suprema corte, a seguito di tale intervento normativo, va riconosciuto analogo trattamento tributario all'indennità per scioglimento del contratto e all'indennità suppletiva di clientela.

Sul punto, va però ricordato che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42/E del 2007, aveva negato la deducibilità per competenza, affermando che l'indennità suppletiva di clientela all'agente è deducibile per cassa, cioè nell'esercizio in cui viene effettivamente corrisposta all'agente.